

Raccomandazione del settore alle aziende formatrici		
Scheda informativa	Persone che svolgono una formazione professionale di base e una formazione nell'intermediazione assicurativa	
Ambito: intermediazione assicurativa	Versione: VBV- 1.0	Stato al: 8.9.2026

Situazione di partenza

Di norma, le persone che svolgono una formazione professionale di base non hanno ancora sostenuto l'esame di abilitazione per intermediari/e assicurativi/e AFA e non sono ancora iscritte a un registro (registro pubblico della FINMA e/o registro settoriale). Nell'ambito della formazione professionale di base, e nel rispetto delle presenti raccomandazioni, ciò non è comunque necessario.

Fra gli obiettivi da raggiungere durante la formazione professionale di base per diventare impiegato/a di commercio AFC nei rami assicurazione privata e/o assicurazione malattie e assicurazioni sociali oppure operatore/trice per la comunicazione con la clientela AFC figurano, fra gli altri, i compiti pratici nell'ambito dei colloqui di informazione e consulenza con la clientela, inclusa la presentazione di proposte di soluzioni.

Al termine della formazione vengono riconosciute delle equivalenze, in particolare per le professioni specifiche del settore (attualmente: impiegato/a di commercio nei rami assicurazione privata o assicurazione malattie e assicurazioni sociali). A seconda del profilo professionale perseguito, nella maggior parte dei casi non è necessario sostenere gli esami di abilitazione.

Principi del diritto in materia di formazione professionale

1. **La formazione quale compito principale:** il rapporto di tirocinio non è finalizzato in primo luogo agli obiettivi economici dell'azienda.
2. **Responsabilità e supervisione dirette** da parte di una persona qualificata (formatore/trice), conformemente al punto 3.
3. **Istruzione specialistica, tutela e controllo** delle persone in formazione da parte del/la formatore/trice ai fini di una formazione sicura e conforme alle prescrizioni.
4. **Grado di supervisione** in base a diversi fattori (ad es. età della persona in formazione, livello di formazione, capacità individuali, esigenze di tutela della clientela in caso di consulenze errate, ecc.).

Nessuna intermediazione assicurativa autonoma: rispetto della tutela della clientela

Durante la formazione professionale di base («formazione professionale con contratto di tirocinio»), la tutela della clientela nell'intermediazione assicurativa (offerta e stipulazione di contratti di assicurazione ai sensi dell'art. 43 LSA e dell'art. 182a OS) e gli altri requisiti normativi sono garantiti dal rispetto dei principi sopra indicati.

Pertanto, in caso di attività paragonabili all'intermediazione assicurativa durante la formazione, dal punto di vista giuridico ad agire in qualità di intermediarie assicurative autonome non sono le persone in formazione, bensì l'azienda formatrice o le persone qualificate incaricate della supervisione.

Comunicare lo status di «persona in formazione»

Per motivi di trasparenza e di tutela della clientela, la persona in formazione deve dichiarare alla clientela di essere «in formazione». Ciò può avvenire, ad esempio, mediante una scheda informativa oppure oralmente durante un incontro.

Responsabilità

La responsabilità dell'attuazione di questi principi nella specifica situazione formativa spetta alle aziende formatrici. A sostegno delle aziende formatrici, il settore può illustrare, sulla base di concrete situazioni formative, come deve essere esercitata la supervisione da parte del/la formatore/trice nello svolgimento della specifica attività al fine di garantire il rispetto dei requisiti normativi.